

del pensiero storico: fino alla riscoperta recente. Ciò che sarebbe da sé un piccolo interessante problema: questo innegabile contributo alla fondazione della storia della filosofia restò fuori della circolazione attiva della ricerca, seppure non mancò di operare tacitamente. Il Rak aveva segnalato accuratamente alcuni notevoli punti d'incontro col Vico più maturo: più importante la laicizzazione della Sapienza mosaico-platonica, immessa risolutamente nella discoperta delle « sterminate antichità ». Ma a parte questi incontri col Vico, assai probabili ma non saprei quanto immediati, andrebbe forse detto che la compenetrazione della filosofia, a con la sua storia era ormai così matura da operare « rebus ipsis dictantibus ». A ogni modo, il limite ci fu: costituito da quello che è il titolo autentico di originalità dell'opera: la sua perfetta rispondenza al bisogno della società meridionale: bisogno di rivendicare storicamente, cioè sperimentalmente, la validità di quella filosofia del concreto-naturale ch'era l'atomismo, il grande accusato nella vicenda, culturale almen quanto sociale, dei processi. Esauritasi però quasi tacitamente questa vicenda con la intesa di lasciarvi cader sopra un prudente schermo di silenzio (ancor presente al Vico fin nella *Vita* del '25) il Valletta continuò a battagliaire un po' a vuoto: o meglio, ritraendosi a quella altezza e distanza ch'è il punto decisivo della « parte storica »: senza mancare tuttavia di essere sorpassato dall'avanzare dei nuovi interessi e problemi costituiti, come si sa, da un restaurato cartesianesimo ricco di applicazioni scientifiche e pedagogiche, ma anche di non risolte esigenze metafisiche. Il Valletta ridivenne e restò il creatore di una grande *libreria*, mediatore di ricerche e informazioni, ospite e guida insostituibile di illustri stranieri: non più protagonista, persino socialmente in difficoltà, come mostra una sua supplica del 1714 al re per essere decorosamente pensionato. Pertanto è ancora ben opportuna la ripubblicazione della premessa del Tartarotti alla edizione roveretana della *Lettera* del 1732 che s'incrocia con un giudizio altrettanto severo del Muratori: entrambi respingendo la scarsa oggettività dell'operazione culturale della *Lettera*, e quindi della *Istoria*: troppo favore per Renato e troppo poco per Aristotele. Tuttavia, segno anche questo che l'autoripiegamento della ricerca storico-filosofica continuava a operare sulle orme della problematica impiantata dal Valletta.

ANTONIO CORSANO

## LA PARABOLA DEL GIURISDIZIONALISMO NAPOLETANO

I. « La souveraineté est la puissance absolue et perpetuelle d'une république », scriveva Bodin nel periodo storico in cui « il cotanto famoso concilio di Trento — come a sua volta scrisse il Giannone —, anziché « moderare la tanta potenza della Corte di Roma e restringere l'autorità degli ecclesiastici, allargata fuori de' confini della potestà spirituale in diminuzione della temporale », pose i principi cattolici dinanzi al problema impreveduto, e contrario alle speranze che essi avevano, a tale proposito, nutrito nel Concilio, di fronteggiare un più organico e massiccio sforzo

di affermazione della giurisdizione ecclesiastica. Questa risultava, in base alle norme stabilite dal Concilio in materia di disciplina, « in pregiudizio de' principi troppo piú ben radicata e stabilita, per la qual cosa tutti invigilando acciocché non ne ricevessero danno, quando si trattò di ricevere ne' loro domini i decreti del Concilio attinenti non già alla dottrina ma alla disciplina, insorsero tra' regni cattolici nuove difficoltà e contese ». Ma a questo punto, osservava ancora il Giannone, tra i principi cattolici si erano determinate diversità di atteggiamento e di politica, per cui il già citato Bodin aveva potuto definire *hispanos reges ... servos pontificum romanorum obsequentissimos* e anche in Napoli la cauta riguardosa dei re spagnoli verso Roma aveva posto « in controversia ciò che in Francia ed in altri paesi era fuor di dubbio »<sup>1</sup>. In Napoli la questione giurisdizionale era, peraltro, complicata dalla ricorrente pretesa pontificia di dare pienezza di significato politico attuale alla condizione di dipendenza feudale della monarchia meridionale da Roma per le vicende che al tempo dei Normanni ne avevano accompagnato la formazione. Lo stesso sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche, delle loro proprietà e della loro influenza nel Mezzogiorno e le frequenti interferenze tra vicende napoletane e azione internazionale del papato avevano gradualmente accresciuto il complicato intrico delle relazioni fra potere civile e potere ecclesiastico, per cui, dal periodo post-tridentino in poi, il Napoletano fu un luogo di elezione nella storia dei rapporti fra i due poteri e, di conseguenza, un caso classico di sviluppo di alcune delle dimensioni piú tipiche nella coscienza laica e moderna dello Stato.

Ciò nonostante, non si può dire che sui nomi, gli episodi e le vicende complessive del giurisdizionalismo napoletano vi siano lavori ampi e abbondanti. Non fosse stato per il nome, veramente eccezionale, del Giannone e per i casi cospicui determinati dai tentativi ecclesiastici di introdurre nel Regno l'inquisizione romana, disporremmo, in effetti, sull'argomento, di una letteratura piuttosto esigua. La vecchia erudizione napoletana aveva, invece, capito fin da principio il rilievo dell'argomento e aveva trovato nella compilazione, a giusto titolo così famosa, del Chioccarelli<sup>2</sup> un esempio assolutamente ragguardevole di fondazione, almeno documentaria, degli studi sull'argomento. Ancor piú bisogna perciò essere grati ad Agostino Lauro per il volume che egli ha ora dedicato all'argomento<sup>3</sup>: tanto piú apprezzabile, in primo luogo, in quanto verte sulla fase piú antica e di gran lunga meno esplorata del fenomeno; e, in secondo luogo, e forse

<sup>1</sup> GIANNONE, *Istoria civile*, lib. XXXIII, capo III.

<sup>2</sup> Il Chioccarelli ebbe una circolazione larghissima, benché soltanto il primo dei diciotto volumi della sua collezione, che ne costituisce anche l'indice-sommario, fosse pubblicato a Venezia nel 1718 dal Rocchi. Le indicazioni, riguardo alle molte copie che se ne conservano a Roma e a Napoli, si ritrovano alle pp. 240-241 del volume del Lauro citato alla nota che segue. Ivi anche una sommaria bibliografia.

<sup>3</sup> A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli. Problemi e bibliografia (1563-1723)*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1974. Le indicazioni relative alle pagine del volume del Lauro saranno date, in seguito, volta per volta, tra parentesi nel corso stesso del nostro testo.

addirittura di piú, perché l'ampio studio introduttivo (« Il problema della giurisdizione nel Regno di Napoli ») è accompagnato da una bibliografia di ben 839 scritti, quasi tutti inediti, sparsi in archivi e biblioteche romane e napoletane, nonché da un cospicuo spoglio dell'Archivio Vaticano. È offerta così agli studiosi, per la prima volta, la possibilità di farsi un'idea esauriente di un *corpus* che è tra i piú rilevanti della storia moderna napoletana ed europea e viene messa in luce non già soltanto, e neppure tanto (come il titolo del volume potrebbe suggerire), la formazione del pensiero di Giannone con le sue fonti e i suoi antecedenti indigeni, quanto invece tutta una sezione del pensiero politico, giuridico e filosofico nella Napoli spagnola e asburgica, che fu una delle grandi capitali, anche intellettuali, dell'Europa moderna, e tutto un aspetto della vita civile del Mezzogiorno in quello stesso periodo: un aspetto generalmente trascurato.

Proprio per ciò, e per mettere in maggiore evidenza una trama che nel volume del Lauro è già ben presente, proveremo qui a ripercorrere, sulla scorta delle sue annotazioni, la linea di svolgimento e i tratti caratterizzanti del pensiero giurisdizionalistico napoletano prima del Giannone, auspicando nello stesso tempo che dal volume in esame venga lo stimolo alla edizione di tanti dei testi in esso indicati e alla redazione di un nuovo *corpus* chioccarelliano.

II. Opportuna è la distinzione che Lauro suggerisce fra « regalismo anticurialista » e « giurisdizionalismo » per indicare, col primo termine, lo sforzo di contenimento dell'abuso del privilegio ecclesiastico nello Stato moderno dall'epoca post-tridentina fino a tutto il secolo XVII e, col secondo, la consapevole affermazione della sovranità laica attraverso « la regolamentazione unilaterale e il controllo delle materie ecclesiastiche da parte dello Stato » (p. 28 e n.), che è fenomeno piuttosto del secolo XVIII.

In che cosa il problema inizialmente consistesse lo stesso Lauro chiaramente specifica, ricordando come « lo *status* privilegiato degli ecclesiastici ... concesso dallo Stato ' cattolico ' agli istituti e alle persone ... con conseguenti prerogative di ordine giudiziario e tributario » rendesse « necessario un atteggiamento di misura, oculatezza, discrezione e opportunità da parte delle autorità ecclesiastiche »; e come, in realtà, il « limite di convenienza » nella concessione dello *status* privilegiato venisse costantemente e largamente superato per i troppo numerosi « decreti e provvedimenti vari, rilasciati da ordinari locali e prelati non diocesani: ordinazioni, aggregazioni, bolle, patenti, etc. » (*ibidem*), sicché l'eccessivo numero dei chierici veniva a rappresentare « il comune denominatore di tutti gli altri inconvenienti e di tutte le antinomie lamentati » in conseguenza del privilegio ecclesiastico stesso (p. 29). Sarebbe stato necessario perciò che, non tenendosi l'autorità ecclesiastica nei limiti della convenienza, quella laica potesse efficacemente controllare « la posizione giuridica degli interessati » oppure avere il modo di non essere totalmente e rigidamente condizionata dal regime immunitario troppo largamente riconosciuto o rivendicato ai luoghi pii (*ibidem*). La teoria curialista, a cui si accom-

pagnava la prassi, era che alla gerarchia ecclesiastica in ogni sua espressione il « potere esclusivo e insindacabile per la creazione e la qualificazione dei soggetti dell'ordinamento ecclesiastico », per quanto riguardava sia i luoghi che le persone, non potesse in alcun modo essere contestato e che « al magistrato civile » non restava che « prenderne atto e trarne le conseguenze » (p. 31). Le conseguenze consistevano, a loro volta, sia nel dare esecuzione ai provvedimenti che l'autorità ecclesiastica disponeva per coloro che ritenesse o non ritenesse di propria giurisdizione e di cui lasciava la cura al braccio secolare; sia nel « trattamento differenziato » che lo stesso magistrato civile doveva riservare a coloro che erano coperti dal privilegio ecclesiastico, rinunciando al « diritto di compiere indagini, sindacati o processi normalmente svolti per altri enti o persone dell'ordinamento civile » (p. 32). Ciò veniva in particolare a significare che la magistratura ordinaria « non doveva esercitare poteri di vigilanza — oltre che sul numero dei promossi al 'chiericato', — su luoghi pii, ospedali, relevi, fidecommessi, testamenti, estaurite », nonché « sulla legittimità delle relative acquisizioni patrimoniali e sugli altri numerosi istituti di materia 'mixti fori' » (*ibidem*). L'evidente e comprensibile « interesse oggettivo dello Stato a tutelarsi avverso la moltiplicazione di quei soggetti privilegiati », che con più facili e scoperti espedienti sfuggivano al suo foro e ai suoi tributi, avrebbe ovviamente implicato « un diretto apprezzamento degli atti e dei comportamenti degli organi ecclesiastici » da parte di quelli statali (pp. 32-33). Ma, lungi dal verificarsi ciò, si verificava precisamente l'opposto. Era, infatti, il privilegio ecclesiastico a consentire che « enti e persone si introducessero come soggetti di diritto nell'ordinamento dello Stato in forza di una norma emanata da una volontà giuridica ad esso estranea e recepita senza alcun limite di tutela per lo Stato medesimo » (p. 33).

Storicamente il problema era sorto, dopo la chiusura del Concilio tridentino, con l'emanazione della bolla *In coena Domini* del 10 aprile 1568 di Pio V, seguita il 24 maggio 1591 da quella *Cum alias nonnulli* di Gregorio XIV. I casi generali e più facilmente prevedibili di immunità personale e locale, da un lato, e di giurisdizione mista (sacrilegio, usura, adulterio, incesto, concubinato, bestemmia, sortilegio, spergiuuro, decime, legati), dall'altro, si andarono col tempo stratificando in una problematica estremamente aspra e complessa, che Lauro espone con grande chiarezza. « La lotta fu ininterrotta — egli ricorda — contro i 'commissari', delegati dalla Camera Apostolica ad 'incamerare', con gli spogli, l'asse ereditario e il frutto disponibile delle mense vescovili o dei benefici degli altri prelati defunti prima della nomina del successore. Si combatté contro le imposizioni delle 'annate', delle 'commende', delle 'decime', delle 'pensioni', gravanti sui benefici provvisti di titolari » (p. 112). Il fatto che benefici e prelature del Regno fossero assai spesso conferiti ad extraregnicoli contribuiva a dare a questi motivi polemici un'importanza ancora maggiore. « Violenti attacchi », ricorda ancora Lauro, toccarono inoltre ad « un altro tipo di 'commissari', quelli della 'Fabbrica di San Pietro',

e il relativo tribunale, ... incaricati della esecuzione dei 'legati pii' da devolvere a favore di quella amministrazione ... Altri motivi di lagnanza e di attrito si basavano sulla attività giurisdizionale della nunziatura e del suo tribunale, con carceri proprie oltre alle diverse carceri ecclesiastiche; e sulla censura ecclesiastica riguardante la stampa, specialmente quella che perseguiva intenti di difesa delle 'regalie' ». Certamente più aspra fu poi la resistenza « contro la pretesa dei vescovi di intervenire e disporre dei beni appartenuti a quanti morivano *ab intestato* e, in seguito, contro i cosiddetti 'testamenti dell'anima', denominazione di quei testamenti olografi molto spesso procurati attraverso raggio di moribondi o di anime scrupolose, ai quali, in cambio di beni assicurati a enti ecclesiastici e particolarmente a case religiose (essendo i frati abili e di prodigiosa inventiva in tal genere di trattative), si promettevano suffragi garanti della salvezza eterna (*remedium animae*) » (p. 113). Con abuso non dissimile venivano, del resto, intestate agli ecclesiastici. « con diversi contratti simulati ». Le « robbe » e i patrimoni dei secolari, nonché « la proprietà familiare dei congiunti », evadendo così a tutte le disposizioni fiscali e di legge in materia (p. 116). Ma chi erano poi gli « ecclesiastici »? La risposta può apparire drastica, ma è storicamente di ineccepibile verità. Accanto agli ecclesiastici « veri » prosperava, infatti, « una turba di parassiti o di calcolatori, attratti allo stato ecclesiastico ... per l'esclusivo vantaggio che ne derivava ». Né per conseguire lo stato ecclesiastico occorreva molto: « bastava il semplice chiericato, una patente o addirittura un semplice abito con caratteristiche particolari ». Non è, quindi, da meravigliarsi se una così facile situazione di privilegio producesse « una smisurata elefantiasi nelle file ecclesiastiche: laici patentati, oblati, bizzoche, terziari, eremiti, diaconi selvaggi, chierici coniugati, abati di mezza sottana etc. » (p. 117). E, come è facilmente intuibile, gli stessi eccessi si dovevano registrare per quanto riguardava i luoghi definiti pii e da considerarsi, per ciò, immuni.

Anche quantitativamente il fenomeno assunse, già alla fine del secolo XVI, una consistenza impressionante. Con 131 vescovati e 21 arcivescovati e con 2.000 case religiose il Regno presentava, a metà del secolo XVII, nel campo del privilegio ecclesiastico, una situazione che pregiudicava, per molti versi, ogni potenziale sviluppo e la stessa vita quotidiana della società meridionale. I soggetti esenti, per ragioni ecclesiastiche, dal foro comune erano nel 1670, diciotto anni dopo la soppressione innocenziana dei conventi minori e le limitazioni conseguentemente imposte al reclutamento dei regolari e a quattordici anni dalla grande peste del 1656, ben 56.000. Agli inizi del secolo XVIII « si contavano 72.632 ecclesiastici, così divisi: 47.233 sacerdoti e 25.399 frati » (p. 117). Poiché questi ultimi nel 1650 risultavano all'inchiesta innocenziana in numero di 20.900, in un mezzo secolo — e nonostante le traversie demografiche subite nel frattempo dal Regno — i soli religiosi erano, dunque, aumentati di circa 4.500 unità, ossia, del 21,50 %. Se a queste cifre si aggiungono quelle relative alle monache, si può anche prestar fede al Colletta, che, per il 1734, dà una cifra totale di 112mila ecclesiastici, di cui la metà preti,

31. 800 frati e 23.600 monache<sup>4</sup>. Sulla popolazione del Regno si sarebbe trattato, all'incirca, del 4 %. La rilevanza specifica del fenomeno nel Napoletano può essere ulteriormente confermata dal fatto che, al momento dell'inchiesta innocenziana, nel 1650, i religiosi del Regno assommavano a circa un terzo di quelli di tutta l'Italia, quando, invece, il rapporto delle rispettive popolazioni era, sí e no, di un quinto. Dal punto di vista finanziario, « il reddito dei benefici ecclesiastici e delle commende destinato a titolari stranieri, aggiunto agli spogli, alle decime, alle pensioni, alle annate, gravanti sui benefici dei titolari residenti e assorbite dalla Camera Apostolica è calcolato tra il milione e mezzo (Amenta e Riccardi) e i due milioni di ducati » (pp. 115-116). Giustamente, però, lo stesso Riccardi notava che « Roma, per prender questo milione, fa a noi quattro o cinque milioni di danno, perciocché gli benefici posseduti in tal guisa dagli stranieri non rendono il quarto o il quinto di ciò che potrebbero veramente rendere » (cit. ivi). Si spiegano con questa pesante contribuzione il fatto che « i vescovi regnicoli del secolo XVII riescono perfino monotoni per le generali lagnanze con le quali denunciano la povertà in cui versano le diocesi », e la carenza di richieste per le parrocchie e i canonicati vacanti « a causa della esiguità delle rendite beneficali decurtate da pensioni, che non consentono di versare le tasse sproporzionate che gravano sulle bolle di nomina riservate alla Sede Apostolica » (p. 107). L'esiguità reale o supposta delle rendite spingeva, anzi, all'interno stesso del mondo ecclesiastico, ad un'accentuazione gravosissima della pressione sugli inferiori, per cui all'arricchimento degli uni corrispondeva la miseria o addirittura l'accattonaggio degli altri. I privilegi delle chiese e la pressione psicologica e morale del clero, da un lato, e « il numero dei chierici creati senza bisogno alcuno delle chiese o senza che vogliano essi del chiericato altro che l'esentione da' gravami, ai quali restano sottoposti li secolari », dall'altro lato, determinarono, comunque, l'estensione della manomorta nel Regno fino a dimensioni che sono sempre da ritenersi abnormi, sia che ci si fermi al quinto o sesto della proprietà libera indicato dallo Scaduto, sia che si arrivi al terzo indicato dallo Schipa (e che non si arrivi quindi addirittura ai due terzi dei beni stabili messi già in dubbio dal Colletta sulla scorta di una cifra fatta a suo tempo dal Genovesi, ma da questo atinta alla supplica inviata dal Collaterale a Carlo VI nel 1712 e, dunque, appoggiata ad un documento ufficiale, per quanto discutibilissimo)<sup>5</sup>. Il solo

<sup>4</sup> Cfr. P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*, ed. Cortese, Napoli, 1951, vol. I, p. 95. Cfr. in nota le osservazioni del Cortese. Le cifre del Colletta sono, comunque, per il numero degli ecclesiastici, di gran lunga e indubbiamente piú attendibili che per la proprietà ecclesiastica.

<sup>5</sup> Per COLLETTA, cfr. *op. cit.*, l. cit. Per Schipa e Scaduto il riferimento in Lauro, p. 114, n. 3. Quanto al Genovesi e al suo riferimento alla supplica del Collaterale, si veda la sua prefazione all'opera del Trinci, ripubblicata in *Illuministi italiani*, t. V, *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli, 1962, pp. 171. La dipendenza di Colletta dal Genovesi o dalla fonte che questi cita non è notata, ma mi pare indubbia.

16 o 20 % della proprietà libera, cioè non sottoposta a vincolo feudale, porterebbe, infatti, la proprietà ecclesiastica ad un ordine di grandezza di poco inferiore al milione di ettari sui circa 7.700.000 di cui si componeva l'intera superficie del Regno. Lo stato degli studi non consente di dire di più. Vale, però, la pena di ricordare che un autore certamente moderato, come il Galanti, calcolava che, intorno al 1786, « senza tener conto delle messe, delle parrocchie e delle chiese che sono soggette a pesi, le ricchezze ecclesiastiche del Regno (ammontassero) a quattro milioni di rendita »<sup>6</sup>. Nello stesso tempo egli calcolava prudenzialmente a cinque milioni di ducati la rendita feudale<sup>7</sup>, e a 6.751.517 ducati al lordo e poco più di 4 milioni di ducati al netto le rendite fiscali e allodiali del re nel 1783<sup>8</sup>. D'altra parte, aggiungendo, alla rendita già indicata, quella delle messe, delle elemosine e in genere tutto ciò che concorreva al mantenimento di circa 100.000 ecclesiastici (poco più del 2 % della popolazione totale da lui stimata), Galanti valutava il « totale delle ricchezze delle chiese e delle contribuzioni de' popoli per la religione » nello stesso 1786 ad oltre nove milioni di ducati<sup>9</sup>.

Si tratta di dati di fatto e di cifre troppo imponenti ed eloquenti per esigere un breve cenno di commento. Il quale si riduce poi tutto a dover notare, ancora una volta, come, parlandosi a Napoli del problema giurisdizionale, si sia ben lontani dal fermarsi su un problema, per così dire, di comodo, destinato a nascondere la sostanza reale dei cosiddetti « veri » problemi meridionali; e come il giannonismo e il giurisdizionalismo siano a loro volta ben lontani dal poter essere riguardati come una tematica di evasione messa su, quasi pretestuosamente, da una borghesia forense e burocratica per nascondere il proprio arrivismo sociale, la propria collusione con il vecchio privilegio aristocratico-feudale, il proprio « tradimento » (per dirla con Braudel) di se stessa. E come, anzi, per l'esportazione dell'ingente peso beneficiario e pensionistico gravante sulle chiese del Regno, per l'abuso dell'immunità locale, per il disordine intollerabile (sia fiscale che giudiziario) provocato dalla incontrollata estensione della condizione ecclesiastica ad un numero eccessivo di soggetti, per il parallelo estendersi della manomorta, per la destinazione a scopo improduttivo di una così gran parte del prodotto nazionale, per il cattivo stato in cui un privileggiamento irrazionale veniva a far cadere la gestione di tanti beni — fosse, questo, uno dei nodi primarii, una questione pregiudiziale e fondamentale

<sup>6</sup> Cfr. G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli, 1969, vol. I, p. 225.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 424.

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 543.

<sup>9</sup> *Ivi*, pp. 209 e 225 segg. Tutte queste cifre del Galanti, solitamente trascurate, sono di grande interesse. P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, 1973<sup>2</sup>, p. 18, valuta, ad es., le rendite feudali solo a 3 milioni di ducati, pur precisando che si tratta solo di quelle conteggiate ai fini fiscali: la valutazione del Galanti appare, tuttavia, più persuasiva. Giuste, comunque, le osservazioni dello stesso Villani, *ivi*, p. 160, sull'estensione della proprietà ecclesiastica.

in ogni prospettiva di sviluppo e di ammodernamento della società meridionale<sup>10</sup>.

III. Ciò premesso, l'esigenza di inquadrare il regalismo e il giurisdizionalismo napoletani come momenti di un processo estremamente significativo nella storia del pensiero e della vita etico-politica del mondo moderno rimane, ovviamente, un'esigenza irrinunciabile degli studi sull'argomento. Lauro ha pienamente ragione di connettere l'avvio, dopo Trento, dell'anticurialismo napoletano con il movimento per cui « in quest'arco di tempo comincia ad incrinarsi la concezione di quella civiltà di tipo sacrale, in cui i valori civili non potevano essere avulsi da quelli ecclesiastici, che ora invece incominciarono ad essere distinti anche da quelli religiosi » (p. 39). La tripartizione di civile, ecclesiastico e religioso è la faticosa elaborazione attraverso cui lo spirito moderno ai suoi inizi affronta e trasforma problemi formidabili sul piano di una metodologia e di una teoria della vita associata: i problemi, cioè, posti dal contemporaneo concorrere o esplodere di tanti elementi (economici, sociali, morali, politici, intellettuali, tecnici) nei pochi decenni che tra la metà del secolo XV e la metà del secolo seguente segnarono la nascita del mondo moderno<sup>11</sup>. Orientarsi in modo diverso dall'« ipotesi di ricerca ... che ha fatto coincidere i tempi dell'anticurialismo napoletano con la rinascita culturale e la nuova consapevolezza metodologica offerta dalla cultura investigante » nella seconda metà del secolo XVII (p. 41) è, per ciò, a sua volta, qualcosa di più di un'ipotesi di ricerca alternativa. Si tratta, in realtà, di una linea interpretativa obbligata che porta a concludere, molto più decisamente di quanto Lauro non faccia, che è il giurisdizionalismo del secolo XVII a rappresentare « la continuità concettuale e dottrinale del secolo precedente » (p. 38)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> La posizione più inaccettabile riguardo alla valutazione storica complessiva del giurisdizionalismo e del giannonismo rimane quella di R. COLAPIETRA, *Vita pubblica e classi politiche del Vicereame napoletano (1656-1734)*, Roma, 1961. Di gran lunga più sfumata ed equilibrata la posizione di F. VENTURI, *Settecento riformatore*, Torino, 1969, che raffina ulteriormente la tesi, già sostenuta nella citata antologia dei riformatori napoletani, secondo cui è con Genovesi e con una rottura nei confronti della linea fondata sull'anticurialismo che ha veramente inizio il moto di rinnovamento del Settecento meridionale. In realtà, la centralità del problema dello Stato, in cui sta il nucleo indefettibilmente valido del giurisdizionalismo, sarebbe finita con l'apparire evidente, sul finire della sua attività, allo stesso Genovesi.

<sup>11</sup> La tripartizione di valori (civili, ecclesiastici, religiosi) accennata nel testo attende ancora una ricostruzione della sua genesi pari all'importanza dell'argomento in connessione con lo sviluppo dello spirito e della coscienza moderna. Sia consentito qui citare soltanto, a titolo di esempio di alcuni dei motivi implicati nel processo, gli studi di J. G. A. POCKOCK, *Civic Humanism and Its Role in Anglo-American Thought*, ora nel volume dello stesso Autore, *Politics, Language and Time*, London, 1971, pp. 80 segg.; e di W. L. GUNDERSHEIMER, *Three Crises of the Late French Renaissance*, nei *Renaissance Studies in honor of Hans Baron*, Firenze, 1971, pp. 791 segg.

<sup>12</sup> Per la cultura investigante e il ruolo di questi accademici nella storia napoletana del loro tempo rimando alla valutazione datane in G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Napoli, 1972, in particolare pp. 107 segg. e 391 segg.

Il problema della periodizzazione è, peraltro, connesso intimamente con una questione piú generale di metodo e di merito. Chiunque intuirà subito il grande vantaggio di prospettiva e l'apertura concreta che all'interpretazione dell'anticurialismo deriveranno dal connetterlo con lo sforzo di riflessione antifeudale. Ciò che Aniello Amato afferma nel *responsum pro auctoritate principum in rebus ecclesiasticis* intorno al 1624 (e cioè che « la legge configura il bene e l'interesse pubblico al di sopra delle prerogative e dei privilegi consuetudinari, da ritenersi temporanee eccezioni qualora ledano l'ordinamento stabile e l'equilibrio generale dello Stato ») (p. 43) corrisponde a ciò che una decina di anni prima Gian Luigi Mormile afferma in materia feudale (e cioè che « i patti feudali sono subordinati alla costituzione del Regno, e perciò il monarca ha facoltà di cancellare eventuali concessioni privilegiate, se esse incidano negativamente nello sviluppo della vita sociale ») (p. 55). È, insomma, la linea di lotta al particolarismo che si afferma con la modernizzazione della struttura sociale e delle istituzioni politiche, che va al di là dei limiti settoriali a cui la circoscrive la tradizione degli studi e che va ripresa nella sua reale globalità. È giusto, da tale punto di vista, rilevare come « gli stessi termini usuali e convenzionali di *anticurialismo* e *giurisdizionalismo* circoscrivano eccessivamente il senso e la portata di questa azione, ma soprattutto deteriorino il patrimonio dottrinale complessivo che fondava le ragioni addotte dai giuristi » (p. 50). Ancor piú giusto, però, è qualificare quel « patrimonio dottrinale complessivo » nel suo senso autentico, che è il senso della dottrina moderna dello Stato nelle sue correlazioni politiche e sociali e nel suo nesso con lo sviluppo del razionalismo moderno<sup>13</sup>.

Qui il discorso è un po' piú complesso di quanto non risulti a Lauro. Dalla riflessione napoletana sull'argomento non deriva, in effetti, quella laicizzazione e modernizzazione tempestiva delle nozioni di stato, di sovranità, di potere, che è tanta parte del processo politico-culturale attraverso cui la società moderna afferma le sue ragioni nei paesi europei piú avanzati. Sulla impostazione razionalistica, che tende a semplificare e unificare i termini dei problemi e che porta ad una teorizzazione completamente dispiegata della sovranità e dell'assolutismo prevale, nella cultura napoletana, l'attenzione al condizionamento storico e sociale del potere, per cui « costume, tradizione e caratteri etnici sono valori essenziali per spiegare e giustificare norme e istituti giuridici e per condizionare l'attività normativa del governo » (pp. 46-47). Lauro giustamente lo nota, ed altrettanto giustamente si pone il problema se il pensiero napoletano si muova qui piú sotto l'influenza di un Bodin o piú sotto quella

<sup>13</sup> Una evidente sensibilità alla problematica qui accennata è in ANTONIO NEGRI, *Assolutismo*, nella *Enciclopedia Feltrinelli-Fischer*, vol. 27, *Scienze politiche*, t. I, *Stato e politica*, Milano, 1970, pp. 21 segg. (cfr. pure pp. 36 e 481). Piú dottrinario, ma non privo di interesse agli stessi fini, G. SOLARI, *La formazione storica e filosofica dello Stato moderno*, Napoli 1974, la cui problematica è meritevole di piú ampi sviluppi.

tomistica e neoscolastica. Ma, per quanto possa apparire giustificato e persuasivo pensare ad una influenza maggiore di Bodin sul campo anti-curialista, e della vecchia e nuova scolastica sul campo curialista, bisogna, invece, cogliere la realtà per cui l'una e l'altra influenza servono agli uni e agli altri e per cui la distinzione in correnti e atteggiamenti rigidamente distinti nasconde la realtà di un processo piú umanamente complesso. L'influenza scolastica, che porta i curialisti a sostenere la limitazione del potere regio nei confronti della Chiesa e nelle materie ecclesiastiche, si fa nello stesso tempo sentire sugli scrittori laici, quando questi si appellano al diritto del popolo di contestare la *plenitudo potestatis* del re, *quando resultat iniquitas*, e di *potestatem reassumere, puta si tyrannizet regnum* (cit. pp. 42-43). I termini *iniquitas* e *tyrannizet* denunciano una derivazione tomistica fin troppo precisa, così come « i molteplici richiami e i riferimenti costanti alla legge naturale, al diritto delle genti e al bene comune » (p. 42). Ma il richiamo curialistico alla sovranità popolare in funzione antiassolutistica è facilmente recepibile in un ambiente politico-culturale in cui la preoccupazione delle correnti e dei gruppi intellettuali non può essere totalmente concentrata nella direzione anticurialistica, perché ci sono nello stesso tempo i problemi dell'autonomia napoletana verso Madrid, della protezione delle consuetudini e dei privilegi delle poche isole di autonomia urbana e demaniale, della disponibilità feudale a sposare la difesa della propria condizione particolare con quella dell'autonomia napoletana. Su queste linee si possono incontrare ispirazioni ed esigenze diverse: da Fabio Frezza, per il quale « ha il re da tenere per suoi naturali sudditi così i napoletani come i spagnuoli » (cit. p. 43), ad Agostino Caputo, che difende gli statuti di Cosenza, e a Giulio Cesare Imbriani, che difende quelli di Capua (cfr. p. 47); da Carlo Borrelli, che in chiave tomistica rivendica al principe tutto il potere, « senza eccezioni né per la giurisdizione feudale, che è un puro privilegio, né per quella ecclesiastica qualora pregiudichi, con scandalo, l'ordine pubblico » (p. 55), al Molfese, che nella stessa chiave tomistica « adombra la democrazia parlamentare » come argomento di una « controffensiva teorica alle tesi dei regalisti » (p. 46); dal Tassone, dal quale viene delineata la figura dell'*optimus princeps* che *debet cuncta facere cum consilio* e vengono difese le posizioni di una temperata e moderata monarchia burocratica su basi rappresentative, in cui *legis promulgatio debet fieri cum magno concilio* (cit. p. 45), al Capobianco, per il quale una propensione del re per la parte baronale significherebbe una sua trasformazione in tiranno e per il quale i giureconsulti sono *membra principis* (cfr. p. 54), allo stesso Borrelli, per il quale « la nobiltà di toga non ha confronto con quella di sangue, *cum lex sit dogma virorum prudentum* » (p. 55), e al Tapia, per il quale, con suggestione — ancora una volta — tomistica, si ravvisa « nella legge una limitazione al potere monarchico ed un tacito contratto col popolo », ma si aggiunge che « i limiti del potere regio sono costituiti, inoltre, dai pareri espressi dai giureconsulti radunati negli organismi previsti » nel *jus Regni* (p. 53); da Carlo Calà, per il quale *clerici ligantur non solum foro animae, sed etiam foro fori* (cit. p. 58), e dal Miroballo,

per il quale, *clericatu suscepto, non intelligitur suscepta peccandi licentia* (cit. p. 60), al già citato Molfese, per il quale *Deus ... immediate nulli hominum ... regiam dedit potestatem* (cit. p. 46); e — si potrebbe facilmente aggiungere, uscendo fuori dalle esemplificazioni attinte direttamente dalle pagine di Lauro, — da un Ferrante Carafa, che difende la giurisdizione privilegiata del baronaggio contro la nobiltà di toga e il rapporto particolare fra esso e il sovrano in nome di un principio di equità, per cui « il principe che governa si ha a vestire l'abito di colui che si ha a giudicare »<sup>14</sup>, a Fabio Capece Galeota, che, con derivazione giustinianea adattata alle esigenze dell'assolutismo burocratico, sostiene il diritto del re ad agire *supra jus, contra jus et extra jus*<sup>15</sup>, o da Giovanni Antonio Palazzo, che, su base sostanzialmente scolastica, giungeva a polemizzare contro lo sviluppo e il numero eccessivo del ceto forense e delle liti a Napoli, al Novario, per il quale *libertatis species est vivere sub rege*<sup>16</sup>, o al Maranta, per il quale, invece, perfino i vescovi, *veri Dei ministri ... et dispensatores mysteriorum Dei*, possono, come il papa, *privare regem regno atque vassallos a fidelitate iuramento absolvere*<sup>17</sup>.

IV. Sul fondamento di questa complessa dialettica di condizionamenti e di interferenze è possibile affermare, come fa Lauro, che « la concezione contrattualista ebbe scarso seguito nella scuola napoletana del Seicento, quando non incontrò radicale opposizione »; e che le divisioni fra gli uni e gli altri non si producono tanto nel mettere in discussione il « presupposto comune a tutti i giuristi che lo Stato sia sfera divina » quanto nelle discussioni sulle « origine storiche » dello Stato stesso (p. 63). Ed ecco quindi perché ci troviamo così di fronte ad una posizione culturale, « le cui ascendenze occorre rintracciare e identificare nella prestigiosa lezione di Marino Freccia, Matteo degli Afflitti e nei *Discorsi sopra Cornelio Tacito* di Scipione Ammirato » (p. 48). Ovviamente, non sono questi soltanto i punti di riferimento, e le « ascendenze » di cui parla Lauro sono più numerose e più complesse di quanto non sia indicato in questo giusto, ma troppo sommario accenno. In effetti, la cultura storico-umanistica è venuta, per ragioni di forza maggiore, a costituire, nel suo insieme, la mediazione risolutiva fra le istanze tradizionali riassumibili nel polo tomistico-scolastico e quelle modernizzanti espresse dalla pressione e dalla diffusione della dottrina politica moderna da Machiavelli (un nome del tutto assente nella ricerca di Lauro) a Bodin, a Grozio e a tutti i

<sup>14</sup> Cfr. G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari, 1969, p. 95.

<sup>15</sup> Cfr. G. GALASSO, *Contributo alla storia delle finanze del Regno di Napoli nella prima metà del Seicento*, nell'« Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea », 11 (1959), p. 39.

<sup>16</sup> Cfr. G. M. NOVARIO, *Quotidianae practicaeque questiones etc.*, t. I, Napoli, 1623, p. 166 v.

<sup>17</sup> Cfr. C. MARANTA, *Medulla decretis alphabetice distincta literis*, Napoli, 1637, p. 560 v.

maggiori teorici della *ragion di stato* e dell'assolutismo<sup>18</sup>. La cultura politica e giuridica napoletana poteva conservare così una completa ortodossia, sia dal punto di vista religioso che da quello secolare, dato che « l'elemento religioso non solo non esula » dalla sua considerazione, ma vi è svolto « in linea con la politica antiprotestantica del *re cattolico* » (p. 63). Inoltre, dinanzi ad una realtà negativa troppo più forte delle energie che ad essa si opponevano, ci si poté limitare, senza soggiacere alla frustrazione di una lotta senza prospettive, da un lato, « a proporre, come modello alternativo degli squilibri notati, una società idealizzata » (p. 64) e, dall'altro lato, a disperdere bensì la politica ecclesiastica, lo sforzo anticurialistico e la linea regalistica in mille « banali circostanze » (p. 65), ma anche a sfruttare di ogni occasione per riaffermarla e farla valere. E se per il primo di questi due aspetti sarebbe stato necessario mettere in qualche modo in evidenza il « caso Campanella » e valutarne a fondo il significato, per il secondo varrebbe pur sempre la pena di schedare e studiare i singoli episodi, minuti e periferici, in cui il contrasto giurisdizionale venne ad esprimersi e ad articolarsi, a partire da quando, nel 1567, « li prelati di questo Regno (cominciarono) a intromettersi nella cognizione di molte cause quali (pretendevano) esser miste » (cit. a p. 78).

Una sottolineatura particolare merita, comunque, la circostanza che, a frenare la spinta anticurialistica e regalistica della classe burocratica e degli intellettuali napoletani, concorresse l'esigenza della Corona spagnola di non portare mai il contrasto con Roma e con il clero oltre un limite che minacciasse le sue relazioni di grande potenza europea con il Vaticano e, prima ancora della sicurezza, la tranquillità del Regno come provincia della monarchia<sup>19</sup>. Anche qui — benché a questo proposito Lauro non lo rilevi — c'è un parallelismo tendenzialmente perfetto tra la politica monarchica verso la Chiesa e quella verso la feudalità. Alla contraddizione per cui, da un lato, « il polo della monarchia ... galvanizza la riflessione dei giuristi » e, dall'altro, « le decisioni o le direttive della corte spagnola non sempre ritennero conveniente assumere in applicazioni concrete » le indicazioni napoletane in materia ecclesiastica (p. 40) va, dunque, dedicata un'attenzione maggiore e più specificata, individuando anche qui la fenomenologia concreta dei singoli episodi e momenti e saldando, anche per questo aspetto, il circolo vizioso dei « limiti determinati dalle condi-

<sup>18</sup> Ritengo perciò possibile affermare, almeno a livello di ipotesi di lavoro, che è intorno alla storia della tradizione umanistica che bisogna annodare le fila più consistenti per intendere lo spirito e gli svolgimenti della cultura napoletana nell'età moderna. Ad un capo del processo si potrà così trovare il Vico e la cultura napoletana del suo tempo con maggiore evidenza e naturalezza di quanto non si pensi o non risulti di solito. In ogni caso verrà superata così la « settorializzazione » fra diritto, politica, letteratura, filosofia, arti, che continua a rappresentare l'elemento meno soddisfacente delle ricostruzioni di cui finora disponiamo a proposito della Napoli moderna. Anche qui rinvio al mio volume *Napoli spagnola etc.*, cit.

<sup>19</sup> Cfr., per gli aspetti relativi al rapporto fra Corona e Napoli come condizionante sia della posizione della Corte che degli sviluppi napoletani, oltre il cit. *Napoli spagnola etc.*, G. GALASSO, *Dal Comune etc.*, pp. 105 segg.

zioni ambientali, dall'azione di forte controllo riformistico e dalla tattica diplomatica degli spagnoli » (p. 41). E tanto piú converrà farlo per non ritenere (come Lauro fa con un giudizio qui troppo privo di ombre) che il « processo evolutivo delle dottrine andrà compiutamente esprimendosi in una visione rivoluzionaria nei confronti del potere giurisdizionale della Chiesa » (p. 40), anche se rimane indubbio che furono « i giureconsulti piú avanzati che vissero a cavallo tra la fine del secolo XVI e la prima metà del Seicento » a fornire « l'essenza del patrimonio ideale assunto dalle generazioni successive dalle quali deriva poi il Giannone » (p. 41).

È vero, invece, — e andrebbe anche qui dettagliato con l'indicazione specifica di nomi e momenti — che nella lunga fase che si chiude alla metà del Seicento matura la coscienza della classe burocratica e intellettuale come forza autonoma del governo e della società; maturano « le dimensioni dell'esigenza erudita che sfocia nel procedimento filologico mai piú tralasciato fino al Giannone » (p. 48); matura « quella distinzione fra potere di governo e giurisdizione dei magistrati, che qualche secolo dopo formerà la piattaforma per l'ordinamento razionale dello Stato » (p. 46); matura la convinzione che il potere temporale degli ecclesiastici nella società, stante il controllo che il clero ha delle masse a livello sociologico-culturale, minaccia la stabilità stessa del potere politico (si cfr. l'interessantissimo giudizio del Miroballo sui moti masanielliani a p. 60).

Per una presa di coscienza piú completa e radicale della reale natura del problema, cosí come per una sprovincializzazione della posizione napoletana in materia, bisognò, comunque, aspettare i profondi mutamenti che, tra secolo XVII e secolo XVIII, contrassegnarono la cultura e la società europee.

Non direi, però, che a portare a tali risultati fosse soltanto, e neppure preminentemente, « la politica europea dei sovrani austriaci » (p. 90). La situazione napoletana, in questo come in altri campi, aveva già conosciuto una profonda evoluzione nella seconda metà del secolo XVII. È anzi sintomatico, e lo ricorda lo stesso Lauro, che all'inizio la parte piú impegnata del ceto civile tenesse, nei riguardi dell'avvento degli Asburgo di Vienna sul trono di Napoli, un atteggiamento, a dir poco, diffidente. Al « governo tedesco » si guardava con la preoccupazione che ne potesse seguire un'attenuazione della sostanziale autonomia affermatasi nella prassi dei rapporti fra Napoli e Madrid già dagli ultimi anni del regno di Filippo IV e rafforzatasi con gli sviluppi che avevano portato soprattutto gli uomini di toga, la burocrazia ad una influenza decisiva in tutta la vita della società. Il rinnovamento culturale, a cui per troppo tempo si è guardato dagli storici come il solo filo conduttore della storia napoletana di questo periodo, si era, in realtà, accompagnato ad un rinnovamento politico, che aveva dato al moto della società una reale consistenza<sup>20</sup>. Estremamente sintomatico era stato, da questo punto di vista, che la guida del movimento fosse, sostanzialmente, nell'iniziativa di giureconsulti e forensi. Ma

<sup>20</sup> Anche per questi aspetti cfr. le opere cit. alla nota precedente.

altrettanto sintomatico era che nell'iniziativa di questi ultimi la visione settoriale venisse subito ampliata nella prospettiva di un discorso politico e culturale piú ampio. « Per essere perfetti giureconsulti — affermava Francesco D'Andrea — bisogna aver anco la notizia di tutte le altre scienze » (cit. a p. 73, n. 1). L'azione del governo e del sovrano nella società e nello Stato, incalza il D'Antonio con un'« apertura razionalistica e antiscolastica » (p. 71) che ha un timbro nuovo rispetto ai precedenti, « si fonda immediatamente nella facoltà che gli diede il *jus naturale* per amministrare la repubblica e conservarla » (p. 70). Le implicazioni contro immunità e privilegi di ogni genere sono evidenti. Valletta è ancora piú esplicito: « niuna potestà, sacra o profana, può giugnere sopra quella di natura, se non quando altrimenti Iddio stesso l'ordinasse » (ivi).

V. Giurisdizionalismo, nuova cultura, autonomia verso Madrid, affermazione del ceto burocratico-forense, collusione di esso con la borghesia dei grandi affari in rapporto con la pubblica amministrazione, repressione antibanditesca, ventata libertina e razionaleggiante, lotta al baronaggio riottoso e *ralliement* con quello moderato da parte dello Stato e della sua amministrazione, mutamento degli equilibri nel governo del municipio di Napoli, albeggiare di nuovi tipi di ideali da quello nazionalnapoletano di un Tiberio Carafa a quello della libertà di pensiero di un Valletta: sono tutti fili che sul piano etico-politico e politico-sociale si annodano in uno svolgimento complesso, nel quale è, dunque, da vedere assai prima e assai piú delle novità apportate dal mutamento dinastico del 1707, l'elemento di svolta e di sprovincializzazione di tutta la situazione napoletana.

È giustissimo affermare che da ciò certamente non viene fuori, contrariamente a quanto altri hanno pur sostenuto, « l'aspirazione allo Stato di diritto » (p. 74: ma non è in parte poi contraddetto da ciò che si dice a p. 97?). Altrettanto giusto è che « nessuno di quegli uomini denuncia insofferenza o irritazione per il contenuto del dogma »; che, « per quello che appare dalle loro opere, nessuno manifesta cruccio o disagio intimo nell'adattarsi o nell'accettarlo » (p. 103); e che « l'adesione consapevole alla fede cattolica del Caravita, del Valletta, del Ventura, dell'Argento e di quanti si riunivano nei loro cenacoli o nelle accademie o nei salotti li portava a interessarsi anche dei problemi teologici, quali il probabilismo, il quietismo, il giansenismo o altro, non per velleità culturale, ma per esigenza critica e approfondimento responsabile della verità nei suoi risvolti teologici o religiosi » (p. 105). Però, la portata culturale e sociale dei mutamenti che intervennero nella seconda metà del secolo XVII è già tale da configurare vere e proprie prove di forza che hanno un carattere decisivo e segnano tutto l'ulteriore svolgimento del processo politico-sociale. Questo è il significato del processo agli ateisti, questo il significato del fallimento della congiura di Macchia. Nel primo episodio uscì sconfitta « l'azione repressiva svolta dagli ecclesiastici contro le correnti culturali esistenti in città » (p. 92) e venne registrato un mutamento significativo rispetto ai rapporti di forza palesatisi nelle controversie giuri-

sdizionali del 1661<sup>21</sup>. L'esito disastroso dell'irrigidimento spinelliano<sup>22</sup>, poco piú di mezzo secolo dopo il processo agli ateisti, attesterà, sulla lunga distanza, quale fosse la portata del successo riportato dagli intellettuali napoletani nell'ultimo decennio del secolo XVII. Che non era solo un successo sul fronte della battaglia culturale — occorre ripeterlo —, bensí anche su quello del ruolo complessivo da giocarsi nella società da parte delle forze in campo. Gli elementi che Tiberio Carafa indicò per questo aspetto della situazione, e che spiegano compiutamente la dialettica della congiura di cui egli fu tanta parte, rimangono indiscutibili: l'« esorbitante peso » dei togati, dei giureconsulti e di « tutto l'immensabile stuolo delle persone applicate nei Regi Tribunali di Napoli »; i « benestanti del popolo napoletano i quali, per nuove ricchezze insuperbiti, presumevano con la vecchia nobiltà gareggiare »; « la nobiltà antichissima, splendidissima e ricca a bastanza (che) quasi piú non aveva parte alcuna nelle cariche militari e civili »; e, peraltro, « la nobiltà ... accostumata, et anzi necessitata di fare compassionevolmente utili et replicati ricorsi ai giureconsulti e ai togati per ottenere quel consiglio e quegli aiuti che li facevano mestiere e che ella da sé rinvenir non sapeva »<sup>23</sup>.

Viene cosí ad apparire anche a Napoli quell'« oltranzismo nella politica ecclesiastica degli altri Stati italiani ed europei », che è « assente dagli indirizzi dei napoletani almeno dalla fine del Cinquecento a tutto il Seicento » (p. 66); e l'apparizione non è per nulla causale. Abbiamo già ricordato come il Giannone avesse a lamentare con parole contenute, ma che si avvertono pervase di un intimo fremito, la differenza profonda fra la politica ecclesiastica di Madrid dopo il Concilio tridentino e quella degli altri sovrani europei, per cui « venneci posto in controversia ciò che in Francia ed in altri paesi era fuor di dubbio »<sup>24</sup>. Quando il rapporto delle forze mutò, e se ne prese coscienza, non ci si tenne piú alla linea, inizialmente prevalente, che si limitava sostanzialmente al solo contenimento della pressione curialistica; e si passò ad una offensiva, potenziata dalla sensazione che il settore ecclesiastico fosse, anche per le vicende della politica europea, il *punctum minoris resistentiae* del precedente equilibrio politico-sociale.

Il successo della lotta per il conferimento dei benefici del Regno ai soli meridionali nei primi anni del regno di Carlo VI (che veniva, però, a coronare un'istanza, come a ragione ricorda lo stesso Giannone<sup>25</sup>, tenuta viva e sempre riaffermata a Napoli fin dal primo momento del contrasto giurisdizionale apertosi dopo il Tridentino); il rafforzamento e la pratica piú rigorosa dei due strumenti (il *placet* e l'*exequat*ur regi); la soppressione del Tribunale della Fabbrica di San Pietro; l'attività di altissimi « to-

<sup>21</sup> Cfr. in questo stesso « Bollettino », 5 (1975), pp. 163, la recensione dello scrivente al volume di L. OSBAT sul processo degli ateisti.

<sup>22</sup> Cfr. R. DE MAIO, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, Napoli, 1971, pp. 206-207.

<sup>23</sup> Cito da R. COLAPIETRA, *Vita politica e classi dirigenti etc.*, cit., pp. 169 segg.

<sup>24</sup> Cfr. la precedente nota 1.

<sup>25</sup> GIANNONE, *Istoria civile*, 1. XL, capo VI.

gati » dal Caravita all'Argento e dal Ventura al Contegna; la formazione del patrimonio intellettuale che troverà il suo momento culminante nel Giannone e tutto ciò che costituirà la premessa dell'azione rinnovatrice svolta anche in campo giurisdizionalista negli « anni eroici » (secondo la formula di R. Ajello)<sup>26</sup> della nuova dinastia borbonica e del Regno restituito all'indipendenza (e che troverà momenti più specifici nel Concordato del 1741, nonché nella soppressione dell'inquisizione « al modo di Roma » nel 1746) non significano, però, semplicemente che « il giurisdizionalismo napoletano ... si allinea con gli schemi radicaleggianti degli altri paesi » (p. 67). Certamente, viene ora superata l'autolimitazione dell'anticurialismo scentesco, per cui la potestà spirituale della Chiesa non viene, nonché toccata, neppure posta in discussione. Ora « gli sviluppi dottrinali portano a dare una interpretazione della Chiesa e a pretenderne una strutturazione che corrisponda alle esigenze tipologiche dello Stato giurisdizionalista inteso nel pieno significato non solo di controllo, ma, molto di più, di ingerenza statale nelle attività ecclesiastiche » (p. 67). Non sembra, però, che questi elementi siano da accentuare fino a vedervi « l'impronta inequivocabilmente gallicana dell'autonomia della Chiesa nazionale » (p. 68). È lo stesso Lauro a notare che « la polemica antiromana sorretta da fonti scritturistiche e da riferimenti alla normativa ecclesiastica primitiva è tradizionale nella letteratura giurisdizionalista napoletana »; e, ancor più, che « l'appello alla rigidezza della Chiesa primitiva poteva derivare da altra matrice che non fosse quella giansenista, se lo rintracciamo, identico, nelle allegazioni e nelle consulte del primo trentennio del Seicento » (p. 111). A parte le punte estreme segnate da un Giannone (e che sono poi, fino a tutta la prima metà del secolo XVIII, quantitativamente assai limitate), neppure ora il movimento anticurialista, assumendo i tratti pieni del giurisdizionalismo, dà luogo ad una vera e propria dislocazione della coscienza etico-religiosa. Bisognerà aspettare, per questo, il montare e il dispiegarsi in tutta la sua efficacia del moto illuministico, e anche allora se ne avrà una manifestazione particolare<sup>27</sup>.

Nei primi decenni del Settecento più che mai bisogna andar cauti nel tracciare la fisionomia del regalismo napoletano, nel quale neppure allora diventano dominanti le note propriamente anticlericali o squisitamente rinnovatrici del pensiero e della sensibilità religiosa che risuonano nella « crisi della coscienza europea » (e sia lecito adoperare in senso intensivo una espressione discutibile, ma non senza valore). Alla fine, Valletta non è Pascal, così come l'estremo fiore della coscienza e della cultura umanistica napoletana non è il grande giansenismo, qualche salotto o biblioteca cittadina non sono Port-Royal e tra un cardinale Cantelmo e un padre De Benedictis non si intravede l'ombra o lo spirito di un Bossuet. Anche in una personalità di eccezione, in un episodio di alto valore e destinato nel futuro alle riprese e agli svolgimenti più ricchi, come sono la

<sup>26</sup> Nella *Storia di Napoli*, vol. VII, Napoli, 1972, p. 489.

<sup>27</sup> Cfr. per questi condizionamenti G. GALASSO, *Dal Comune etc.*, cit., pp. 143.

formazione e le vicende del pensiero del Vico, *facies* cattolica e logica interna si muovono nello spirito di una dialettica assai singolare. E si pensi, inoltre, all'importanza — per il costituirsi della nuova coscienza giurisdizionalistica — della componente antiaristocratica vigoreggiante dalla metà del secolo XVII in poi, alla connessione fra questa coscienza nuova e i piú specifici sviluppi della cultura politico-giuridica, al posto e al ruolo assolutamente centrali mantenuti in tutto il processo di maturazione e di svolgimento di un nuovo pensiero dalla tradizione umanistica.

La continuità storica della cultura napoletana va, insomma, tenuta presente, cosí come ne vanno tenute presenti la capacità di autonomia e la fisionomia reale ed originale, anche nei momenti di svolta e di salto qualitativo, quale il risolversi del regalismo anticurialista in vero e proprio giurisdizionalismo indubbiamente è. La sprovincializzazione non consiste qui nell'assumere tratti non propri e neppure nel passare a toni radicaleggianti. I limiti imposti dalla realtà napoletana in termini di condizionamento storico e strutturali vanno tenuti presenti anche ora. Genovesi ricorderà che nella sua giovinezza dominava ancora nelle Università una cultura « barbara »<sup>28</sup>, e il secolo che si apre col *Nullum jus* del Caravita si chiuderà col cardinale Ruffo alla testa delle masse sanfediste. Il lungo passo che ora compiono, insieme, la società e la cultura napoletana va misurato anche col metro del livello arretrato da cui si parte. Nessuno lo sapeva meglio dei curialisti. L'Altoviti riconosce, intorno al 1670, che « in Germania, in Francia et nell'altre regioni ultramontane, benché cattoliche, la gregoriana (ossia la bolla di Gregorio XIV in materia di immunità) non si osserva, come neanche in Venetia », e non può negare « buona coscienza » agli altri principi italiani che non vogliono tenerne conto (cit. a p. 71). E, d'altra parte, ora piú che mai va tenuta presente l'esigenza, giustamente fatta valere da Lauro, che il momento anticurialista napoletano venga visto nella sua organica connessione con altri momenti ed aspetti della società e del ceto civile. Le notazioni del Riccardi a proposito del nesso negativo fra privilegio ecclesiastico e sviluppo economico e sociale del Regno, già messe in luce dal Ricuperati, ne sono, in questo momento, una illustrazione significativa<sup>29</sup>.

Per questa via è, dunque, possibile intendere nella sua genuinità il rapporto fra Napoli e l'Europa, senza rischiare né di isolare la prima in una autarchia senza riscontro di realtà e di validità storica, né di assegnare alla seconda un ruolo di risoltrice di nodi che nella realtà locale erano forti ed antichi ed esigevano tempi e maturazioni assai lunghi ed ebbero scioglimenti del tutto, com'era ovvio, particolari. Anche cosí, del resto, e, anzi, anche per ciò, la storia del giurisdizionalismo napoletano è una grande storia ed ha un significato e un collegamento europei sempre da riscoprire e da approfondire.

GIUSEPPE GALASSO

<sup>28</sup> Cfr. *L'Autobiografia*, in *Illuministi italiani*, t. V, cit., p. 58.

<sup>29</sup> Cfr. LAURO, *op. cit.*, pp. 87-88 e 116.